

STATUTO SOCIALE

29 GIUGNO 2017

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO S.p.A." o in forma abbreviata "SPIL S.p.A."

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in LIVORNO all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Livorno con semplice decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Livorno.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

3.2 In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

3.3 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

OGGETTO

Art. 4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

a) la promozione, la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative di sviluppo locale, attivate in proprio o da terzi soggetti, siano essi pubblici o privati, volte alla

realizzazione di insediamenti e di attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e turistiche con particolare riferimento al territorio di Livorno e del suo entroterra e più in generale delle province costiere toscane.

A tal fine la Società agli scopi di cui sopra può:

- attuare programmi di recupero di aree industriali dismesse e dar luogo ad iniziative di nuova industrializzazione, acquisendo aree, fabbricati, complessi ed impianti industriali, commerciali e/o produttivi in genere ed infrastrutture esistenti; provvedere a nuove costruzioni, adattamenti, ristrutturazioni e riconversioni produttive; alienare, cedere e/o locare aree, fabbricati e/o loro porzioni, reti e impianti, urbanizzazioni ed altre infrastrutture in genere;

- provvedere alla progettazione ed esecuzione di opere portuali, viarie, fluviali, ferroviarie ed edilizie in genere;

- studiare la fattibilità tecnica e finanziaria, promuovere, coordinare, attuare, gestire e/o eseguire in proprio o per conto di terzi soggetti pubblici e privati, programmi complessi di natura edilizia ed immobiliare, anche connessi all'attuazione di piani urbanistici, potendo all'uopo assumere carattere di contraente generale, concessionario e/o costituendo apposite società di progetto; in tale prospettiva la società potrà erogare – direttamente o selezionando ed incaricando soggetti terzi competenti – tutti i servizi dedicati e strumentali, prestando le garanzie richieste e realizzando, ove possibile, i vari interventi con processi e tecnologie innovative; il tutto anche con possibilità di partecipare a gare pubbliche nel rispetto delle vigenti normative;

- promuovere, progettare, realizzare e gestire – in via diretta o indiretta anche tramite società partecipate - azioni di animazione economica ed azioni finalizzate alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

- operare come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni - nelle

forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali - in favore degli enti e delle imprese operanti nel porto di Livorno, nel suo entroterra e più in generale in tutta l'area livornese;

- pianificare, progettare, coordinare ed attuare, direttamente ed indirettamente, programmi complessi di finanziamento o di cofinanziamento pubblico e/o privato da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, aventi ad oggetto interventi ed iniziative utili a promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale;

- concedere contributi o altre agevolazioni alle imprese al fine di incentivare investimenti produttivi localizzati nell'area livornese, programmi d'incremento o di salvaguardia dell'occupazione e di reinserimento occupazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

b) l'acquisto, l'acquisizione anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), la costruzione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, il miglioramento, la valorizzazione, la locazione e, più in generale, l'ottimizzazione e gestione di fondi rustici e urbani e di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù prediali e personali;

c) l'amministrazione, la gestione, il mantenimento, il recupero e più in generale la valorizzazione ed ottimizzazione di beni immobili e patrimoni immobiliari di pertinenza della società e/o di proprietà di terzi, compresa la gestione di programmi di alienazione per conto di pubbliche amministrazioni, la fornitura di servizi di rilevazione, misurazione, mappatura e valutazione della consistenza e dello stato degli immobili, di analisi strategica di piani di valorizzazione economica ed urbanistica, di consulenza economico-finanziaria

(con esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria) e di marketing;

d) la partecipazione ad interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, compresa la pianificazione, progettazione e gestione, diretta ed indiretta, di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla riqualificazione di aree urbane e di valorizzazione del territorio più in generale;

e) la progettazione, la gestione nonché la promozione di servizi esternalizzati da parte di enti, istituzioni, aziende, società o altri soggetti ed organismi siano essi pubblici o privati;

f) la gestione della sosta a raso ed in struttura;

g) la progettazione e l'attuazione di interventi e la partecipazione in qualsiasi modalità e forma a programmi e politiche inerenti la mobilità e l'ambiente.

4.2 In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione commerciale - ivi compresi l'assunzione ed il conferimento di incarichi di agenzia, concessione, rappresentanza e mandato – ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

4.3 La società può assumere partecipazioni in altre società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura, nei limiti consentiti dalla legge sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

4.4 La società, nei confronti di società controllate e collegate, potrà svolgere servizi tecnico-amministrativi, gestionali e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

TITOLO II

CAPITALE ED AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI A UNO

SPECIFICO AFFARE

Art. 5 - Capitale sociale e categorie di azioni

5.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

5.2 Il capitale sociale è fissato in Euro 2.858.626 suddiviso in 5.497.358 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

5.3 L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni previste dalla normativa vigente stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

Art. 6 - Formazione e variazioni del capitale sociale

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro, di crediti o in natura oppure a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi a norma di legge.

6.2 L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci alla società

7.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

7.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

8.1 L'Organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis cod. civ.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione

9.1 In caso di trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" s'intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni, obbligazioni convertibili o dei diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

9.2 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

9.3 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già posseduta; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si

accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione di cui al successivo comma 11.18.

9.4 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.5 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.6 Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'Organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 cod. civ. e l'Organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta; il perfezionamento di detto negozio traslativo, in ragione della possibile non contestualità dell'esercizio della prelazione da parte dei diversi soci, resta, peraltro, sottoposto alla condizione sospensiva dell'esercizio della prelazione da

parte di essi per la totalità delle azioni, obbligazioni convertibili o dei diritti offerti. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità di quanto offerto, la condizione sospensiva si ha per non avverata e si procede a norma del successivo comma 9.18.

9.7 Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato da un unico arbitratore nominato dalle parti di comune accordo tra loro. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, esso sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'Organo amministrativo, entro il termine di 60 – sessanta – giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

9.8 L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

9.9 La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'Organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9.10 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'Organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

9.11 Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 – quindici – giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'Organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.12 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'Organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'Organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Così come previsto al precedente punto 9.6, il perfezionamento di detto negozio traslativo, in ragione della possibile non contestualità dell'esercizio della prelazione da parte dei diversi soci, resta, peraltro, sottoposto alla condizione sospensiva dell'esercizio della

prelazione da parte di essi per la totalità delle azioni, obbligazioni convertibili o dei diritti offerti.

9.13 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

9.14 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.15 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata ed ha assunto piena efficacia.

9.16 Per i casi in cui si debba come sopra procedere alla determinazione del valore effettivo delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti oggetto di trasferimento,

esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

9.17 Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 (venti) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

9.18 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento alla totalità delle azioni, obbligazioni convertibili o dei diritti oggetto dei negozi traslativi di cui al precedente comma 9.1.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di quanto oggetto della proposta, il socio proponente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato a una parte di quanto offerto, può liberamente effettuare l'atto traslativo all'acquirente indicato nella sua comunicazione entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci di esercitare il diritto di prelazione o dal giorno in cui si è esaurita la procedura per l'arbitraggio secondo le modalità ed i termini sopra indicati.

Qualora, invece, il socio proponente accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, obbligazioni convertibili o i diritti, potrà, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, effettuare il trasferimento al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

9.19 Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata dagli altri soci anche non necessariamente per il complesso di quanto oggetto della proposta congiunta, potendo riguardare solo le azioni, obbligazioni convertibili o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.20 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dal presente statuto e dall'articolo 2437, comma 1 cod. civ.

10.2 Ai soli soci di diritto pubblico spetta il diritto di recesso nel caso in cui il trasferimento di azioni da parte di un socio pubblico ad uno o più soggetti di diritto privato faccia venir meno la titolarità complessiva da parte dei soci di diritto pubblico della maggioranza del capitale sociale.

10.3 In caso di recesso valgono i criteri di determinazione del valore della partecipazione previsti per legge.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti; ogni socio iscritto nel libro soci ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute o rappresentate.

11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.3 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, in ogni caso previsto dal presente statuto e dalla legge e quando il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

11.4 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico e potranno essere tenute presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

11.5 La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

11.6 La convocazione è effettuata, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante pec (posta elettronica certificata). Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

11.7 Unitamente alla convocazione dovranno essere inviati ai Soci i documenti oggetto di

trattazione nelle Assemblee, salvo i casi in cui la convocazione viene effettuata secondo quanto stabilito nell'art. 11.8.

11.8 Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi o L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi, tuttavia, si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti. Ciascuno dei partecipanti può in ogni caso opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12 - Intervento alle Assemblee

12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

12.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

12.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'Organo amministrativo e di controllo o ai dipendenti delle società, né ai membri dell'Organo amministrativo e di controllo o ai dipendenti delle società da essa controllate.

12.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea e verbale assembleare

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano o dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un Segretario a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

13.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, se nominati.

13.5 Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal notaio scelto da lui.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del

capitale sociale.

14.2 Essa delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

14.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto; in ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio, del budget, del piano industriale, della relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno, della relazione sul governo societario nonché distribuzione degli utili;
- b) la determinazione del numero degli Amministratori nelle modalità indicate negli artt. 16 e 22 nei limiti consentiti dalla legge;
- c) la scelta della governance della società (Consiglio di Amministrazione – art. 16 – o Amministratore Unico – art. 22);

d) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli altri

Amministratori o dell'Amministratore Unico;

e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;

f) la nomina dell'Organo di Revisione;

g) la determinazione del compenso degli Amministratori o dell'Amministratore Unico, dei

Sindaci e dell'Organo di Revisione;

h) l'assunzione della delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci;

i) l'emissione di strumenti finanziari previsti e consentiti dalla legge;

l) gli atti di disposizione dell'azienda sociale, dei suoi rami e/o segni distintivi;

m) l'assunzione di partecipazioni in altre società, consorzi, enti o imprese.

15.2 Rientrano, invece, nella competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione, la definizione dei poteri dei liquidatori;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) il trasferimento della sede legale in comune diverso da quello di Livorno;

e) la proroga e lo scioglimento anticipato della Società;

f) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;

g) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

h) l'emissione di categorie speciali di azioni;

i) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a norma dell'art. 2420-bis cod. civ.;

j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Numero, Nomina e compensi degli

Amministratori

16.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Organo è composto da tre o da cinque membri. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Socio di maggioranza potrà designare due componenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, il Socio di maggioranza potrà designare tre componenti.

16.2 La nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione, spetta all'Assemblea, che ne determina altresì i compensi secondi i limiti stabiliti dalla legge.

16.3 Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, potrà nominare tra i propri membri un Vicepresidente che rappresenterà in caso di assenza o impedimento il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

16.4 Gli Amministratori durano dura in carica tre esercizi - con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica - e sono/è rieleggibili/e.

Art. 17 - Cooptazione e sostituzione degli

Amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri potranno sostituirli mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. L'Amministratore o gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea generale da tenersi in ordine di tempo, che dovrà procedere alla loro elezione definitiva.

17.2 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli Amministratori

nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono al più presto convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

17.3 Gli Amministratori nominati a norma dei commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 18 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione

18.1 Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e viene convocato con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, specificando, in tal caso i motivi o i termini dell'urgenza. L'avviso, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (posta ordinaria o posta elettronica).

18.2 Il Consiglio dovrà, inoltre, essere convocato dal Presidente o chi ne fa le veci quando ne venga fatta richiesta da almeno due Amministratori o dai Sindaci a mezzo lettera inviata con posta elettronica certificata: in questo caso la convocazione dovrà essere fatta entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della lettera.

18.3 Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Il Presidente, inoltre, fissa l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.4 Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di

ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.5 Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

18.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente o, in caso di suo impedimento, di chi presiede la riunione.

18.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

18.8 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo amministrativo lo ritenga

opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo.

Art. 19 - Competenza, poteri e obblighi di informativa degli Amministratori

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, informa il Collegio Sindacale, il Revisore unico o la società di revisione ed i soci sul generale andamento della gestione al 30 giugno e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue società partecipate. La relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno è sottoposta alla approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Deleghe

20.1 Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dalla legge per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico possono nominare un direttore generale.

20.2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2381, comma 4 Cod. Civ.

Art. 21 - Legale rappresentanza e firma

21.1 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente della società, o a chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio di

amministrazione;

b) all'Amministratore qualora nominato;

21.2 L'Organo amministrativo può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, congiuntamente o disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, al direttore generale, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

21.3 Nel caso sia stato nominato un Vicepresidente la firma apposta dallo stesso fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente nei confronti di terzi.

Art. 22 - Amministratore Unico

22.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea Ordinaria. Il Socio di maggioranza designa un nominativo da proporre all'Assemblea dei Soci per la carica di Amministratore Unico.

22.2 L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Per la sostituzione dell'Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386, ultimo comma, del C.C.

22.3 All'Amministratore Unico spetta un compenso per la carica stabilito dall'Assemblea dei Soci.

22.4 L'Amministratore Unico ha le medesime competenze ed attribuzioni, inclusa la nomina del direttore generale, assegnate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 23 - Collegio sindacale e controllo contabile

23.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Socio di maggioranza propone due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente. I Sindaci effettivi e supplenti durano in carica tre esercizi e scadono

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.2 I Sindaci sia effettivi che supplenti sono rieleggibili.

23.3 Al controllo contabile della società provvede un revisore unico o una società di revisione nominati dall'Assemblea dei Soci, che dovrà, pertanto, essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 24 - Chiusura dell'esercizio sociale e compilazione del bilancio

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

24.3 Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società

Art. 25 - Destinazione dell'utile d'esercizio

25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio è dedotto il 5 (cinque) per cento da assegnare al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà ripartito fra i soci, in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del

bilancio cui si riferiscono tali utili netti.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico ed entro il termine che annualmente viene fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

25.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

26.2 In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinando le norme della liquidazione ed i poteri da concedersi al liquidatore o ai liquidatori in conformità con quanto previsto dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.